



R.G. TRIB. FED n. 10/15

(Proc. Disc. P.A. 31/14)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dell'**A.S.D. Portarosa Cavalli Comitato Organizzatore del Concorso Ippico A3* - 2° Salone del Cavallo Furnari (ME)** – svoltosi **11-13 aprile 2014** e per essa il **Responsabile** signor **Angelo Princiotta** (Tessera F.I.S.E n. 000404/M)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 9 dicembre 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Sicilia) con allegata produzione documentale, l'**A.S.D. Portarosa Cavalli Comitato Organizzatore del Concorso Ippico A3* - 2° Salone del Cavallo Furnari (ME)** – svoltosi **11-13 aprile 2014** e per essa il **Responsabile** signor **Angelo Princiotta** sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 3 lettera d) dell'Allegato I al Regolamento Veterinario (Codice di Condotta F.E.I. per il benessere del Cavallo), dell'articolo 8.3.1 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e dell'articolo 1. del Regolamento di Giustizia, essendo "*emerso che molti box non erano sicuri, igienici e confortevoli*";
- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;



- il solo incolpato Angelo Princiotta, nella persona del suo difensore Avv. Vincenzo Giardino (con studio in Via Grande n. 73, Livorno), depositava memoria difensiva datata 19 maggio 2015 (con allegato mandato difensivo), nella quale il signor Princiotta ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 del nuovo Regolamento di Giustizia e la propria non punibilità per difetto dei presupposti di legge in quanto i Regolamenti di cui alle norme asseritamente violate non gli sarebbero applicabili. In seguito l'incolpato ha affermato che la causa delle precarie condizioni dei box era ascrivibile unicamente ad un nubifragio che avrebbe, nell'aprile 2014, colpito inaspettatamente la provincia di Messina;
- l'incolpata A.S.D. Portarosa Cavalli Comitato Organizzatore del Concorso Ippico A3* - 2° Salone del Cavallo Furnari (ME) non ha depositato alcuna memoria difensiva;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale nonché il signor Princiotta, assistito dall'Avvocato Giardino, i quali si sono riportati a quanto indicato nei propri atti e alle proprie richieste, salvo sottolineare, il signor Princiotta, di non essere legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di cui alla premessa. Nessuno è invece comparso nell'interesse della suddetta associazione.

Rilevato che

- l'eccezione di estinzione del procedimento di art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia, in quanto la pronuncia di primo grado interverrebbe oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, deve essere respinta, non essendo tale norma applicabile alla fattispecie. Infatti il disposto di cui all'articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia espressamente prevede che i procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti;



- deve essere fugato altresì ogni altro possibile dubbio in merito alla legittimazione passiva del signor Angelo Princiotta in quanto, come risulta espressamente dalla scheda dell'A.S.D Portorosa Cavalli (cfr. doc. 4 Procura Federale), il signor Princiotta viene testualmente indicato come Responsabile del Comitato Organizzativo A.S.D. Portorosa Cavalli;
- le norme richiamate dalla Procura Federale, e cioè gli articoli 1, 13 e 15 fanno riferimento al vecchio Regolamento di Giustizia, l'unico applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento apertosi nel 2014;
- l'articolo 3 lettera d) del Codice di Condotta FEI è immediatamente applicabile anche ai Concorsi Ippici Nazionali FISE in quanto espressamente richiamato dall'articolo 1 dello Statuto della F.I.S.E.;
- l'articolo 8.3.1 del Regolamento Salto Ostacoli è immediatamente applicabile, anche alle strutture mobili, quanto meno nella parte in cui si prevede che i boxes devono essere adeguatamente protetti per evitare disagi dovuti a fattori metereologici;
- dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte nonché dagli accertamenti, con particolare riferimento alla segnalazione 22 aprile 2014, alla relazione del Presidente della Giuria e alla dichiarazione del Presidente del Comitato Regionale Sicilia (cfr. documenti da 1 a 3) risultano ampiamente provate le seguenti circostanze: 1) la grave precarietà della logistica e delle strutture; 2) la totale inadeguatezza dei box anche in relazione alle condizioni atmosferiche verificatesi;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 3 lettera d) dell'Allegato I al Regolamento Veterinario (Codice di Condotta F.E.I. per il benessere del Cavallo), l'articolo 8.3.1 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e l'articolo 1. del Regolamento di Giustizia,

tenuto conto



- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico dell'A.S.D. Portarosa Cavalli Comitato Organizzatore del Concorso Ippico A3* - 2° Salone del Cavallo Furnari (ME) – svoltosi 11-13 aprile 2014 né del signor Angelo Princiotta;
- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00) e che per le ragioni sopra esposte questo Tribunale ritiene congrua tale sanzione;

applica

all'A.S.D. Portarosa Cavalli Comitato Organizzatore del Concorso Ippico A3* - 2° Salone del Cavallo Furnari (ME) – svoltosi 11-13 aprile 2014 e per essa al Responsabile signor **Angelo Princiotta** la sanzione dell'ammenda di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai predetti incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 25 maggio 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica